



CORTE D'APPELLO DI TRENTO

PROCURA GENERALE DI TRENTO

1.5.2022

Circolare n. 4/2022

Prot. n. 2549 /22 - CA; - n. 2049 /22 - PG

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO
AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DEL DISTRETTO
AGLI UFFICI NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
AGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL DISTRETTO

AL SIGNOR SEGRETARIO GENERALE DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE

e p.c. ALLA SEGRETERIA DI PRESIDENZA DELLA CORTE D'APPELLO

ALLA SEGRETERIA GENERALE - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

AL SERVIZIO PER LA SICUREZZA DELLE SEDI GIUDIZIARIE

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

LORO SEDI

Oggetto: d.l. 2022, n. 24 - disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – cessazione dell'obbligo del *green pass* e dell'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratoria (mascherine) – mantenimento di altre misure.

Facendo seguito alle circolari 2022, n. 1, 2022, n. 2 e 2022, n. 3, si sintetizzano di seguito le principali novità di diretto interesse giudiziario per il periodo successivo al 30.4.2022 finalizzate alla progressiva ripresa in via ordinaria delle attività.

1. Accesso nelle sedi giudiziarie.

A decorrere dall'1.5.2022 per l'accesso nelle sedi giudiziarie non è più richiesta la titolarità del *green pass*, né per i destinatari dei servizi (art. 9 *bis*, co. 1, del d.l. 2021, n. 52 sostituito dall'art. 6, co. 2, del d.l. 2022, n. 24, non ancora convertito in legge), né per il personale amministrativo e altri lavoratori (art. 9 *quinquies*, co. 1, del d.l. 2021, n.



52), né per magistrati, difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato (art. 9 *sexies*, co. 1, del d.l. 2021, n. 52, come modificato dall'art. 6, co. 7 e co. 8, lett. d, del d.l. 2022, n. 24, non ancora convertito in legge).

2. Uso di dispositivi di protezione individuale.

A decorrere dall'1.5.2022 cessa anche l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) sia per accedere nei luoghi al chiuso, sia per intrattenervi (art. 10 *quater*, co. 2 e co. 8, del d.l. 2021, n. 52, introdotto dall'art. 5, co. 1, del d.l. 2022, n. 24, non ancora convertito in legge).

L'utilizzo delle mascherine, tuttavia, rimane raccomandato dall'ordinanza del Ministro della salute del 28.4.2022 in tutti luoghi al chiuso aperti al pubblico.

Per il personale delle pubbliche amministrazioni, inoltre, ferma rimanendo l'esclusione dell'obbligatorietà, l'utilizzazione è stata raccomandata anche dalla circolare del Ministro della funzione pubblica n. 1/2022 del 29.4.2022 nella quale, inoltre, viene suggerito l'uso delle mascherine FFP2 nei seguenti casi:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso in luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. fragile;
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

3. Altre misure.

La richiamata circolare del Ministro della funzione pubblica rimette, per il resto, a ciascuna Amministrazione l'adozione delle altre misure ritenute più aderenti alle esigenze di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La previsione è coerente con la natura propria delle sedi nelle quali si svolgono le attività dei pubblici uffici, che non sono luoghi pubblici, ma luoghi aperti al pubblico nei quali si accede nei modi, nei giorni, negli orari e alle condizioni stabilite da ciascuna Amministrazione, secondo le variabili esigenze imposte dalle specificità di ciascun servizio e dalle altrettanto variabili misure necessarie per garantire, nei diversi contesti, l'effettivo rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza (*safety*) dei lavoratori (decreto legislativo 2008, n. 81) e, negli uffici giudiziari, anche delle

disposizioni adottate per sicurezza (*security*) degli uffici e di chiunque si trovi al loro interno di fronte al rischio di attentati e altre azioni violente (D.M. 28.10.1993 in G.U. 2.11.1993, n. 257), nel rispetto, naturalmente, delle fasce orarie giornaliere minime previste dall'art. 162 della l. 1960, n. 1196 per le attività di *front office* delle cancellerie e delle segreterie.

Per gli uffici giudiziari del distretto tali specifiche esigenze, sul fronte delle responsabilità datoriali, sono state valutate anche sulla base di quanto evidenziato dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) il quale, con nota del 29.4.2022 diretta a tutti gli uffici, ha ritenuto che, per la tutela della salute dei lavoratori, sia necessario mantenere le seguenti misure:

- controllo e programmazione del numero di accessi del pubblico;
- calendarizzare le udienze in maniera tale da rispettare il divieto di assembramento e consentire l'areazione periodica delle aule;
- esclusione di assembramenti e distanziamento sociale;
- limitazione delle capienze di aule e uffici secondo le precedenti indicazioni;
- disponibilità di prodotto sanificante per le mani;
- cartellonistica informativa;
- areazione periodica degli uffici.

Le indicazioni che precedono non possono che essere condivise, aggiungendo che l'accesso numericamente controllato e programmato nelle sedi giudiziarie (attraverso appuntamento da richiedere in via telematica con l'applicativo appositamente predisposto ovvero telefonicamente attraverso *call center*) è imposto non soltanto dalle contingenti esigenze di natura sanitaria, ma anche da imprescindibili misure di sicurezza (*security*) e dalla necessità di garantire un efficiente ed ordinato svolgimento dei servizi nell'interesse dell'utenza, professionale e non.


Rimangono esclusi dal sistema di controllo numerico programmato degli accessi:

1. i casi di motivata urgenza;
2. i casi in cui chi già si trovi all'interno della sede giudiziaria, per partecipare ad un'udienza o sulla base di appuntamento programmato presso una cancelleria o segreteria, intenda avvalersi dei servizi di altra unità organizzativa negli orari di apertura al pubblico e al di fuori della fascia oraria da altri prenotata.

La presente circolare formerà oggetto di diramazione interna nell'ambito di ogni ufficio, sarà pubblicata sui siti internet istituzionali e resa disponibile sui totem multimediali di informazione posti all'ingresso delle sedi giudiziarie del distretto.

Il Servizio per la Sicurezza della Procura Generale è incaricato della vigilanza.

Il Procuratore Generale
Giovanni Ilarda



Il Presidente della Corte
Gloria Servetti

